

Relazione introduttiva

Rilevato che il CAAR ha un proprio regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza che dispone in ordine:

- Alle procedure da adottare per la scelta del contraente
- Ai poteri attribuiti per l'espletamento delle procedure e per la firma dei contratti

che la scheda di sintesi del regolamento così riporta:

Esecuzione di opere – acquisizione di beni, servizi e forniture

<u>Importo</u>	<u>competenza</u>	<u>modalità di scelta</u>
< 10.000	Direttore Generale	In via diretta, previa acquisizione di apposito preventivo
Da 10.000 a 50.000	Amministratore Delegato	In via diretta, previa acquisizione di almeno tre preventivi
Da 50.000 a 100.000	CdA	In via diretta, previa acquisizione di almeno 5 preventivi fra i fornitori approvati
Da 139.000 a 200.000	CdA	Gara informale ad invito con acquisizione di oltre 5 preventivi tra i fornitori approvati
Da 200.000 in su	CdA	Gara informale con invito preceduto da avviso pubblico

Conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

<u>Importo</u>	<u>competenza</u>	<u>modalità di scelta</u>
Fino a 30.000	Amministratore Delegato	In via diretta
Da 30.000 in su	CdA	Procedura comparativa

Rilevato che la normativa sul PNRR ha portato anche ad una revisione delle procedure del codice dei contratti in ordine all'ampliamento delle soglie di valore al di sotto delle quale (in quanto al di sotto delle soglie comunitarie) sono state previste semplificazioni procedurali significative e ciò nello spirito in base al quale le semplificazioni agevolano l'attività delle stazioni appaltanti ovvero ne riducono sensibilmente il carico burocratico amministrativo e soprattutto i tempi di esecuzione della formalizzazione dei predetti contratti, con innegabili risparmi economici.

Rilevato che tutte le società pubbliche hanno tenuto conto di tali novità integrando i propri regolamenti alle nuove soglie.

Rilevato che anche Caar evidenzia una esigenza di miglior semplificazione procedurale, ad esempio, nel momento in cui deve rinnovare i contratti sulle manutenzioni tecniche

Rilevato che può essere un'opportunità anche per Caar valutare di adottare tali nuovi limiti di valore adeguando il proprio regolamento con un atto rettificativo e di durata transitoria, pur nella considerazione che Carr non obbligato al rispetto del codice dei contratti (c.d. parte seconda che prevede le procedure di scelta del contraente

Un esempio di modifica transitoria del regolamento del Caar, la cui approvazione competerebbe al cda potrebbe essere.

TAVOLA SINOTTICA

Rettificata

Esecuzione di opere – acquisizione di beni, servizi e forniture

< 10.000	Direttore Generale	In via diretta, previa acquisizione di apposito preventivo
Da 10.000 a 50.000	Amministratore Delegato	In via diretta, previa acquisizione di apposito preventivo
Da 50.000 a 139.000	CdA	In via diretta, previa acquisizione di almeno 3 preventivi fra i fornitori approvati
Da 139.000 a 200.000	CdA	Gara informale ad invito con acquisizione di oltre 5 preventivi tra i fornitori approvati
Da 200.000 in su	CdA	Gara informale con invito preceduto da avviso pubblico

Conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

limporto

competenza

modalità di scelta

Fino a 30.000	Amministratore Delegato	In via diretta
Da 30.000 in su	CdA	Procedura comparativa

Scheda di lettura per gli importi delle soglie di appalti previste dal Codice dei Contratti

1. Le soglie di rilevanza comunitarie

(al di sopra delle quali si applicano, senza deroga alcuna, le procedure delle direttive comunitarie recepite nel codice dei contratti – **d.lgs n. 50/2016**).

- Art. 35 comma 1 del Codice dei Contratti:

1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 135.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Le procedure da seguire per i contratti sottosoglia di rilevanza comunitaria

- Art. 36 commi:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti **di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

3. La semplificazione intervenuta (la c.d. procedura negoziata emergenziale)

- Art. 1 commi:

Allegato sub 1 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di CAAR del 22.12.21

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;**
 - b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di

un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modifiche nella legge 120/2020, come successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modifiche nella legge 108/2021.

SCHEMA DI RIFERIMENTO

1. Servizi e forniture di beni (compresi i servizi tecnici, servizi di ingegneria e architettura e progettazione) **di importo inferiore a euro 139.000**
Affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici.
2. Lavori inferiori a euro 150.000

Affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici.

3. Servizi e forniture (compresi i servizi tecnici, servizi di ingegneria e architettura e progettazione) tra importi pari o superiori a euro 139.000 fino a sottosoglia comunitario (vedi art. 35 che precede)

Procedura negoziata con almeno 5 inviti.

4. Lavori compresi tra importi pari o superiori di euro 150.000 a euro 1.000.000

Procedura negoziata con almeno 5 inviti.

5. Lavori compresi fra importo pari o superiore al milione di Euro fino a sottosoglia comunitario (vedi art. 35 che precede)

Procedura negoziata con almeno 10 inviti.